



## Sintesi della Politica

### 1 Introduzione

La sicurezza emozionale, fisica e spirituale, il benessere e la dignità dei Minori sono parte integrante degli insegnamenti e dei valori della Chiesa cattolica. L'Arcidiocesi apprezza e accoglie i Minori di ogni origine e retroterra e ritiene che i Minori e le loro famiglie debbano essere consapevoli e coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

L'Arcidiocesi è pienamente impegnata a garantire la sicurezza, il benessere e la dignità di tutti i Minori, e riconosce la sua importante responsabilità legale, morale e spirituale di creare un ambiente sicuro e accogliente per questi Minori. Ha tolleranza zero per l'abuso, il maltrattamento o il bullismo nei confronti dei Minori o la discriminazione contro i Minori. L'Arcidiocesi si sforza di mantenere una cultura organizzativa di rispetto delle opinioni, dei diritti, della sicurezza e del benessere dei Minori.

In ottemperanza di questa responsabilità, l'Arcidiocesi ha sviluppato **la Politica dell'Arcidiocesi per la Tutela dei Minori, che comprende la presente Sintesi, il Codice di Condotta e i documenti di guida, le schede informative, i protocolli e le procedure che lo accompagnano**. In questi documenti, la Politica dell'Arcidiocesi per la Tutela dei Minori sarà indicata in forma abbreviata come "la Politica".

I protocolli e le procedure che formano la Politica funzionano insieme per proteggere i Minori dai danni e per rispondere in modo rapido e appropriato nelle rare ma deplorable circostanze in cui i Minori sono danneggiati o a rischio di essere danneggiati. La Politica è stata sviluppata con l'interesse superiore del Minore come la considerazione fondamentale, e riconosce le diverse circostanze, esperienze e origine (incluso il retroterra culturale e linguistico) che possono aumentare la vulnerabilità del Minore ai danni. Essa cerca non solo di garantire la sicurezza, il benessere e la dignità dei Minori all'interno delle parrocchie e delle agenzie della Arcidiocesi, ma anche al di fuori dell'ambiente della Chiesa, nel caso in cui un membro dell'Arcidiocesi sapesse di una questione preoccupante.

Inoltre, la Politica incarna i valori intrinseci della Chiesa cattolica e rappresenta e condivide i nostri insegnamenti e la nostra filosofia riguardo alla sicurezza dei Minori nella comunità più ampia. Queste includono il sostegno, l'istruzione e la formazione delle persone che si impegnano con i Minori all'interno dell'Arcidiocesi in modo che si comportino in maniera appropriata con i Minori, per garantire che i Minori siano protetti dai rischi di danni e abusi, e per assicurare che i Minori si sentano sicuri nel riferire le loro preoccupazioni sulla loro sicurezza e sul loro benessere.

Questo documento contiene una sintesi delle aspettative e delle pratiche dell'Arcidiocesi per la protezione dei Minori dell'Arcidiocesi, e dovrà essere letto insieme all'intera Politica.

## **2 A chi si applica la Politica?**

L'Arcidiocesi ritiene che sia responsabilità comune di tutti gli adulti associati all'Arcidiocesi garantire la sicurezza e il benessere dei Minori che partecipano alle parrocchie e alle agenzie dell'Arcidiocesi.

Questa Politica si applica a tutto il Clero, i Religiosi Designati, i Dipendenti, gli appaltatori e i Volontari nelle parrocchie e nelle agenzie dell'Arcidiocesi che hanno, o ci si può aspettare che abbiano, contatti con i Minori nel corso delle loro attività. Si applica anche agli studenti in fase di collocamento, nella misura in cui ciò avviene nelle nostre parrocchie e agenzie. Ai fini della Politica, gli studenti in fase di collocamento saranno inclusi nel termine "Volontari".

Questa politica non si applica alle Scuole Cattoliche di Sydney e CatholicCare, che hanno un proprio sistema di tutela dei Minori.

## **3 Funzioni e responsabilità**

Tutti i Parroci, i Responsabili delle Agenzie, il Clero, i Religiosi Designati, i Dipendenti, i Volontari e gli appaltatori che hanno contatti con i Minori hanno la responsabilità di contribuire a garantire la sicurezza, il benessere e la dignità di quei Minori.

Nel fare ciò, le responsabilità chiave includono:

- essere premuroso, rispettoso e compassionevole verso i Minori;
- soddisfare tutti i requisiti di legge in materia di tutela dei Minori, tra cui:
  - il rispetto di tutti i pertinenti obblighi di controllo e verifica; e
  - segnalare alla persona competente, compresa la Polizia del NSW, se del caso, le questioni che destano preoccupazione per la sicurezza, il benessere e la dignità dei Minori;
- collaborare a qualsiasi indagine interna o esterna riguardante la protezione, il benessere e la dignità di uno o più Minori; e
- rispettare la Politica, compresa la presente sintesi, e firmare e rispettare il Codice di Condotta.

Le principali persone e gli uffici che si occupano della tutela dei Minori nell'Arcidiocesi sono l'Arcivescovo, il Vicario Generale e l'Ufficio di Protezione, sotto la supervisione del Vicario Generale. I Parroci e i Responsabili delle Agenzie sono anche responsabili delle Denunce di Protezione che sorgono nelle singole parrocchie e agenzie dell'Arcidiocesi. Le funzioni e le responsabilità di ciascuna di queste persone sono definite nella *Carta delle Funzioni e delle Responsabilità dell'Arcidiocesi per la Protezione dei Minori*.

Oltre alle responsabilità chiave di cui sopra, l'Arcivescovo, il Vicario Generale, l'Ufficio di Protezione, i Parroci, i Responsabili delle Agenzie, e tutto il Clero, i Religiosi Designati, gli Impiegati, i Volontari e gli appaltatori hanno il dovere di proteggere i Minori dai Reati di Abuso sui Minori. Ciò include l'adozione di misure per ridurre o eliminare i rischi di Reati di Abuso sui Minori commessi contro i Minori in connessione con le parrocchie e con le agenzie dell'Arcidiocesi, come ulteriormente dettagliato nel *Protocollo: Riduzione o Rimozione dei Rischi di Reati di Abuso sui Minori*.

#### **4 Controllo e verifica delle persone che lavorano con i Minori**

Ai sensi della Legge sulla Protezione dei Minori (*Child Protection (Working With Children) Act 2012 (NSW)*), i Lavoratori devono ottenere verifiche prima di potersi dedicare al Lavoro a Contatto dei Minori. L'Ufficio del Garante per l'infanzia a NSW è l'ente che applica la Legge sulla Protezione dei Minori (*Child Protection (Working With Children) Act* del 2012 del NSW).

Ai sensi della Legge sulla protezione dei Minori (*Child Protection (Working With Children) Act 2012 (NSW)*), la persona che assume o comunque ingaggia i Lavoratori è tenuta a verificare che ognuno di questi Lavoratori abbia un Controllo dell'Ufficio del Garante per l'infanzia valido (*Working With Children Check*) prima di poter iniziare il Lavoro a Contatto dei Minori. In caso contrario, sarà comminata una multa considerevole. Chiunque si impegni in un Lavoro a Contatto dei Minori senza un Controllo dell'Ufficio del Garante per l'infanzia valido (*Working With Children Check*) può anche essere esposto a una multa considerevole.

**Avviso:** Gli appaltatori (diversi dai lavoratori autonomi) sono responsabili del controllo e verifica dei propri Lavoratori. *I contratti standard dell'Arcidiocesi prevedono che gli appaltatori si impegnino a rispettare i loro obblighi di controllo e verifica.* Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida ai rapporti con i Volontari e gli Appaltatori*.

Oltre a richiedere un valido Controllo dell'Ufficio del Garante per l'infanzia valido (*Working With Children Check*), l'Arcidiocesi richiede che i Dipendenti, i Volontari e gli appaltatori autonomi che ricoprono ruoli legati ai Minori siano sottoposti a un accurato processo di reclutamento per valutare la loro idoneità a lavorare con i Minori. Tale processo prevede che vengano poste domande mirate al colloquio, comprese domande basate sul comportamento

che si riferiscono specificamente al contatto con i Minori, facendo controllare le loro referenze per determinare se hanno mai tenuto una condotta che costituirebbe una violazione della presente Politica o del Codice di Condotta. I protocolli dettagliati dell'Arcidiocesi, le procedure e i documenti di orientamento a proposito del controllo e verifica sono:

- *Protocollo: Controllo e verifica dei Lavoratori*
- *Documento di orientamento: Che cosa è il Lavoro a Contatto dei Minori?*
- *Diagramma: Controllo e verifica dei Lavoratori*
- *Scheda informativa: Che cos'è il Lavoro a Contatto dei Minori?*
- *Scheda informativa: Come trattare con Volontari e Appaltatori.*
- *Protocollo: Come trattare con Volontari e Appaltatori.*

(Si noti che, oltre a un valido Controllo dell'Ufficio del Garante per l'infanzia (*Working With Children Check*),) l'Arcidiocesi può richiedere controlli nazionali sulla fedina penale per determinati Lavoratori, di tanto in tanto, a seconda della natura del loro ruolo particolare legato al Lavoro a Contatto dei Minori.

## **5 Segnalazione dei Reati Denunciabili alla Polizia del NSW**

Ai sensi della *Legge sui Crimini (Crimes Act) di 1900 (NSW)*, è un delitto occultare i Reati Denunciabili. I Reati Denunciabili devono essere segnalati alla Polizia del NSW, ed è politica dell'Arcidiocesi che siano riferiti con l'assistenza dell'Ufficio di Protezione. In caso contrario, verrà comminata una multa.

In linea di massima, i Reati Denunciabili riguardanti i Minori includono:

- aggressione fisica di un Minore;
- aggressione sessuale o indecente di un Minore;
- qualsiasi Atto Sessuale con o Toccando Sessualmente un Minore;
- adescamento di un Minore per Attività Sessuale illegale;
- il possesso, la diffusione o la produzione di Materiale di Abuso sui Minori, che comprende la pornografia infantile e qualsiasi materiale che dipinga un Minore come vittima di tortura o crudeltà; e
- la registrazione o la distribuzione di immagini intime senza consenso.

I protocolli dettagliati dell'Arcidiocesi, le procedure e i documenti di orientamento a proposito della segnalazione dei Reati Denunciabili sono:

- *Protocollo: Segnalare i Reati Denunciabili alla Polizia del NSW*
- *Documento di orientamento: Che cosa costituisce un Reato Denunciabili?*
- *Tabella dei Reati Denunciabili*
- *Diagramma: Segnalazione delle Denunce di Protezione*
- *Scheda informativa: Che cos'è un Reato Denunciabili?*
- *Protocollo: Gestione delle Denunce di Protezione*
- *Scheda informativa: Gestione delle Denunce di Protezione*

## **6 Segnalazione di comportamenti inappropriati dei Dipendenti all'Ufficio del Garante per l'infanzia di NSW**

Ai sensi della Legge che regola l'Ufficio del Garante per l'infanzia di NSW, il responsabile di un'entità rilevante è tenuto a segnalare le Accuse o le condanne Denunciabili che possano costituire Condanne Denunciabili per quanto riguarda i dipendenti (secondo la definizione della Legge di Garanzia per l'infanzia (*Children's Guardian Act 2019*) all'Ufficio del Garante per l'infanzia di NSW. La definizione dei dipendenti nella legge che regola l'Ufficio del Garante per l'infanzia di NSW è molto ampia e comprende i Dipendenti, i Volontari, gli appaltatori, il Clero, i Religiosi Designati e chiunque detenga o sia tenuto a detenere un Controllo dell'Ufficio del Garante per l'infanzia (*Working With Children Check*) in vista di un impegno con l'Arcidiocesi, anche in circostanze in cui il ruolo della persona non ha alcun contatto fisico o faccia a faccia con i minori.

Le Accuse e le condanne riferibili che possono costituire Condanne Denunciabili sono accuse o condanne penali di Condotta Denunciabile, tra cui:

- qualsiasi reato sessuale;
- cattiva condotta sessuale;
- maltrattamento di un Minore;
- trascuratezza di un Minore;
- aggressione contro un Minore;
- un reato ai sensi dell'articolo 43B della *Legge sui Crimini (Crimes Act) di 1900 (NSW)* per non aver ridotto o eliminato il rischio che un Minore diventi vittima di abuso;

- un reato ai sensi dell'articolo 316A della *Legge sui Crimini (Crimes Act) di 1900* (NSW) per aver occultato un Reato di Abuso su Minori; e
- qualsiasi comportamento che causi un significativo danno emotivo o psicologico ad un Minore.

Accuse e condanne Denunciabili che possono essere Condanne Denunciabili, comprendono i comportamenti che si verificano sia in relazione all'impiego di un dipendente presso l'Arcidiocesi che al di fuori del suo impiego.

I Parroci e i Responsabili delle Agenzie hanno la responsabilità di riferire all'Ufficio di Protezione qualsiasi Accusa o condanna Denunciabile che possa costituire una Condanna Denunciabile all'interno delle loro parrocchie e delle loro Agenzie. L'Arcivescovo, che ha il compito di notificare all'Ufficio del Garante per l'infanzia del NSW qualsiasi Condotta Denunciabile, ha delegato la sua autorità di denuncia all'Ufficio del Garante per l'infanzia del NSW nel Vicario Generale, che a sua volta è assistito dall'Ufficio di Protezione che denuncia la Condotta Denunciabile all'Ufficio del Garante per l'infanzia del NSW.

I protocolli dettagliati dell'Arcidiocesi, le procedure e i documenti di orientamento riguardo alla segnalazione di una condotta inappropriata sono:

- *Protocollo: Segnalazione di una Condotta Inappropriata all'Ufficio del Garante per l'infanzia di NSW*
- *Documento di orientamento: Quale Condotta deve essere segnalata all'Ufficio del Garante per l'infanzia di NSW?*
- *Diagramma: Segnalazione delle Denunce di Protezione*
- *Scheda informativa: Quale Condotta deve essere segnalata all'Ufficio del Garante per l'infanzia di NSW?*
- *Protocollo: Gestione delle Denunce di Protezione*
- *Scheda informativa: Gestione delle Denunce di Protezione*

## **7 Segnalazione di un Minore che è a rischio di danno significativo al Dipartimento di Comunità e Giustizia**

Ai sensi della *Legge del 1998 sui Minori e i Giovani (Assistenza e Protezione) del NSW*, alcune persone che lavorano con i Minori, tra cui il Clero, i lavoratori delle agenzie e delle parrocchie (retribuiti e non retribuiti) in lavori a contatto dei minori sono segnalanti obbligatori

e quindi hanno l'obbligo di fare una segnalazione al Dipartimento delle Comunità e della Giustizia se hanno ragionevoli motivi per sospettare che un Minore sia, o possa essere, a Rischio di un Danno Significativo. L'obbligo di fare una segnalazione si applica alle persone che svolgono un ministero religioso o alle persone che, nell'ambito del loro lavoro professionale, in tutto o in parte, forniscono attività religiose ai minori o di un altro impiego retribuito, e a quelle che occupano posizioni dirigenziali in organizzazioni che forniscono tali servizi.

Una persona che ha il dovere di segnalare deve fare la segnalazione quando ha ragionevoli motivi per sospettare che un minore o un giovane sia a rischio di danni significativi e tali motivi sorgano nel corso del suo lavoro o delle sue funzioni. Le persone che hanno il dovere di segnalare all'interno dell'Arcidiocesi, compresi tutto il Clero, i Religiosi Designati, i Dipendenti, i Volontari e gli appaltatori, segnalano ai loro Parroci e ai Responsabili delle Agenzie il timore che un Minore possa essere a Rischio di un Danno Significativo. I Parroci e i Responsabili delle Agenzie sono tenuti a trasmettere tali segnalazioni all'Ufficio di Protezione, che ha il compito di notificare le questioni rilevanti al Dipartimento delle Comunità e della Giustizia.

Un minore è a Rischio di un Danno Significativo se esistono preoccupazioni attuali per la sicurezza, il benessere sociale o personale di quel Minore a causa della presenza, in misura significativa, di una o più delle seguenti circostanze:

- le esigenze fisiche o psicologiche di base del Minore non sono soddisfatte o rischiano di non essere soddisfatte;
- i genitori o i tutori del Minore non hanno provveduto e non sono in grado o non sono disposti a far sì che il Minore riceva le cure mediche necessarie;
- nel caso di un minore che è tenuto a frequentare la scuola, i genitori o i tutori non hanno provveduto e non sono in grado o non vogliono che il minore riceva un'istruzione;
- il Minore ha subito o rischia di subire abusi fisici o sessuali o maltrattamenti, indipendentemente dal fatto che abbia dato il proprio consenso;
- il Minore vive in una famiglia in cui si sono verificati episodi di violenza domestica e, di conseguenza, il Minore è a rischio di gravi danni fisici o psicologici; e
- un genitore o chi si prende cura del Minore si è comportato in modo tale che il Minore ha subito, o rischia di subire, gravi danni psicologici.

La *Legge del 1998 sui Minori e i Giovani (Assistenza e Protezione) del NSW*, inoltre prevede un meccanismo per le segnalazioni volontarie da effettuare quando vi sono ragionevoli motivi per sospettare che un Minore sia, o possa essere, a Rischio di un Danno Significativo. L'Arcidiocesi segue questa pratica e richiede che tutto il Clero, i Religiosi Designati, i Dipendenti, i Volontari e gli appaltatori, segnalano ai loro Parroci e ai Responsabili delle Agenzie il timore che un Minore possa essere a Rischio di un Danno Significativo. I Parroci e i Responsabili delle Agenzie sono tenuti a trasmettere tali segnalazioni all'Ufficio di Protezione, che ha il compito di notificare le questioni rilevanti al Dipartimento delle Comunità e della Giustizia.

I protocolli dettagliati dell'Arcidiocesi, le procedure e i documenti guida dettagliati dell'Arcidiocesi a proposito della segnalazione di Minori a Rischio di Danno Significativo sono:

- *Protocollo: Segnalazione di un Minore che è a Rischio di un Danno Significativo al Dipartimento di Comunità e Giustizia*
- *Documento di orientamento: Quando un Minore è a Rischio di un Danno Significativo?*
- *Diagramma: Segnalazione delle Denunce di Protezione*
- *Scheda informativa: Quando un Minore è a Rischio di un Danno Significativo?*

## **8 Indagine e risposta alle Denunce di Protezione ricevute in conformità a questa Politica**

L'Arcidiocesi riconosce l'importanza di indagare e di intraprendere azioni appropriate a proposito delle Denunce di Protezione che riceve riguardo alla condotta dei suoi Dipendenti, Volontari, appaltatori, Clero e Religiosi Designati. L'Arcidiocesi richiede alle sue Parrocchie e agenzie e ai Dipendenti, ai Volontari, agli appaltatori, al Clero e ai Religiosi Designati di tali Parrocchie e agenzie, di rispettare pienamente le indagini sulle Denunce di Protezione, compreso il rispetto della riservatezza.

Al ricevimento di una Denuncia di Protezione, il Parroco o il Responsabile dell'Agenzia, notificherà all'Ufficio di Protezione che valuta la Denuncia di Protezione per determinare se è **grave, meno grave, o frivola o vessatoria o comunque non in grado di essere oggetto di una risposta.**

La notifica all'Ufficio di Protezione dovrà essere fatta **immediatamente** quando c'è un rischio imminente per la sicurezza e il benessere del Minore interessato o dei Minori in generale o quando la Denuncia di Protezione può essere un Reato Denunciabile o comunque riferibile



alle autorità. In caso di rischio imminente per la sicurezza e il benessere del Minore interessato o dei Minori in generale, l'Ufficio di Protezione assisterà il Parroco o il Responsabile dell'Agenzia a prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza del Minore o dei Minori.

Se la Denuncia di Protezione costituisce un Reato Denunciabile, l'Ufficio di Protezione segnalerà la Denuncia di Protezione alla Polizia del NSW (e a qualsiasi altra autorità competente) e fornirà una copia della denuncia al Parroco o al Responsabile dell'Agenzia.

Il Parroco o il Responsabile dell'Agenzia registrerà per iscritto i dettagli della Denuncia di Protezione e li trasmetterà all'Ufficio di Protezione il più presto possibile.

Se la Denuncia di Protezione è grave, l'Ufficio di Protezione la gestisce; se è meno grave, l'Ufficio di Protezione la rinvia al Parroco o al Responsabile dell'Agenzia che la gestisce (a meno che questo non sia appropriato per qualche motivo).

L'Ufficio di Protezione valuterà caso per caso se una Denuncia di Protezione che è stata notificata è frivola o vessatoria, o in grado di essere oggetto di una risposta da parte dell'Arcidiocesi.

### **8.1 Denunce di Protezione Gravi**

Una volta che l'Ufficio di Protezione ha ricevuto l'autorizzazione dalla Polizia del NSW, il Vicario Generale, con l'assistenza dell'Ufficio di Protezione, commissionerà un'indagine esterna se la Denuncia di Protezione è considerata grave. L'Ufficio di Protezione non si rivolgerà direttamente al Minore, ai genitori del Minore o al Convenuto, né prenderà ulteriori provvedimenti in relazione alla Denuncia di Protezione, a meno che abbia ricevuto l'autorizzazione dalla Polizia del NSW per farlo.

Nel caso in cui il Convenuto sia un membro del Clero o un Religioso Designato, il Vicario Generale determinerà se la Denuncia di Protezione ha una "parvenza di verità" ai sensi del diritto canonico e se si procederà ad un'indagine preliminare ai sensi del diritto canonico.

In attesa dell'esito dell'indagine esterna, il Convenuto può essere messo da parte dalla sua funzione o dalle sue mansioni nel caso in cui possa avere contatti con un Minore o con i Minori o le mansioni possano essere modificate in modo tale che non gli sia permesso di avere contatti con i Minori.

L'Ufficio di Protezione comunicherà l'esito dell'indagine ai superiori, al Parroco o al Responsabile dell'Agenzia. A seguito del rapporto dell'investigatore e dei risultati, il Vicario Generale prenderà in considerazione le azioni disciplinari e gli ulteriori passi da compiere. Se

il Convenuto è un membro del Clero, il Vicario Generale prenderà in considerazione ulteriori passi secondo il diritto canonico. Nel caso in cui il Convenuto sia un Religioso Designato, il Vicario Generale riferirà la relazione dell'investigatore al Provinciale o al Superiore per valutare eventuali ulteriori passi da compiere secondo il diritto canonico. Il Vicario Generale può chiedere il parere del Comitato Consultivo Indipendente di Protezione per raggiungere la sua decisione.

### **8.2 Denunce di Protezione Meno Gravi**

Se una Denuncia di Protezione è considerata meno grave, il Parroco o il Responsabile dell'Agenzia prenderà le misure necessarie per rispondere e risolvere la Denuncia di Protezione meno grave.

I protocolli dettagliati dell'Arcidiocesi, le procedure e i documenti di orientamento a proposito della gestione delle Denunce di Protezione sono:

- *Diagramma: Segnalazione delle Denunce di Protezione*
- *Modulo: Segnalazione dei dettagli della Denuncia di Protezione*
- *Scheda informativa: Gestione delle Denunce di Protezione*
- *Diagramma: Gestione delle Denunce di Protezione*
- *Protocollo: Gestione delle Denunce di Protezione*
  - *Modulo: Valutazione iniziale della Denuncia di Protezione*
  - *Schema di guida per la Notifica ai Parrocchiani di una Denuncia di Protezione Grave che ha come risultato la Separazione del Convenuto*
  - *Lettera Proforma di Nomina di un Investigatore Esterno*

## **9 Assistenza alle vittime, ai superstiti e ai convenuti**

L'Arcidiocesi riconosce l'importanza di fornire sostegno, assistenza e rassicurazioni ai Minori che hanno subito Abusi sui Minori o la cui sicurezza e benessere sono, o sono stati, a rischio. Comprende anche che gli adulti possono avere bisogno di sostegno, assistenza o rassicurazione, qualora i loro figli abbiano subito Abusi sui Minori o riguardo alle esperienze della loro infanzia.

Ogni situazione è unica, ed è essenziale che i Parroci, i Responsabili delle Agenzie, i Dipendenti, i Volontari, il Clero e gli altri Religiosi Designati, chiedano consiglio e supporto all'Ufficio di Protezione se non sono sicuri di quale assistenza debba essere offerta. In

generale, il supporto può essere necessario e appropriato in circostanze che includono quanto segue:

- *nel caso in cui un Minore abbia segnalato o confermato di aver subito abusi o che la sua sicurezza o il suo benessere sono o sono stati messi a rischio.* È importante rassicurare i Minori che hanno fatto la cosa giusta nel fare la denuncia e che credono in loro.
- Se c'è un rischio continuo per il Minore, può essere importante adottare misure immediate per garantire la sicurezza e il benessere del Minore, anche rimuovendolo dai rischi.
- Può essere importante che il Minore e i suoi familiari ricevano consulenza, assistenza medica e altro supporto professionale. Se si ritiene necessario una tale assistenza, i Parroci e i Responsabili delle Agenzie devono prendere contatto con l'Ufficio di Protezione e/o il Vicario Generale per prendere gli opportuni provvedimenti.

## **10 Accertamento del rischio connesso ad eventi o attività che coinvolgono Minori**

L'Arcidiocesi comprende che è necessario individuare e adottare misure per evitare o ridurre i rischi per i Minori che potrebbero essere coinvolti in attività o eventi organizzati o condotti dall'Arcidiocesi, o dalle sue parrocchie e agenzie. Una valutazione approfondita del rischio comporterà l'identificazione dei rischi rilevanti e la messa in atto di strategie per rimuovere o mitigare tali rischi. Se un rischio non può essere rimosso o attenuato, si dovrà considerare se l'evento o l'attività debba svolgersi.

I Parroci e i Responsabili delle agenzie sono competenti per l'approvazione finale delle valutazioni dei rischi a proposito delle attività o agli eventi della parrocchia o dell'agenzia che coinvolgono i Minori.

I Parroci, i Responsabili delle Agenzie, i Dipendenti, i Volontari, gli appaltatori, il Clero e i Religiosi Designati, dovrebbero chiedere consiglio all'Ufficio di Protezione se hanno domande o dubbi sulla conduzione dell'accertamento dei rischi per un'attività o un evento a cui i Minori possono essere presenti.

## **11 Formazione e assistenza**

### **11.1 Formazione**

L'Arcidiocesi riconosce che la formazione a proposito di questa politica è essenziale per garantire:

- c'è un'adeguata consapevolezza delle questioni relative alla protezione dei Minori;
- le raccomandazioni per un comportamento appropriato con i Minori sono conosciute e i comportamenti inappropriati sono riconosciuti;
- ogni persona comprende i propri obblighi ai sensi della presente Politica, per garantire la sicurezza e il benessere dei Minori (compresi gli obblighi di controllo e verifica e di segnalazione), e può agire di conseguenza; e
- la consapevolezza di eventuali modifiche alla presente Politica.

La formazione per la protezione dei Minori dovrà essere compiuta come segue per le persone che avranno contatti o si prevede che avranno contatti con i Minori:

- **Integrazione per i nuovi dipendenti della parrocchia e dell'agenzia:** questo dovrebbe includere il completamento di un modulo o di una sessione sulla protezione dei Minori, che illustri ai Dipendenti la presente Politica.
- **Formazione di aggiornamento per i Dipendenti delle parrocchie e delle agenzie:** a tutti i Dipendenti dovrà essere fornita regolarmente una formazione di aggiornamento per la tutela dei Minori, che copre questa Politica e si concentra su eventuali aggiornamenti, modifiche o questioni che sono emerse dopo la loro ultima sessione o formazione.
- **Integrazione per i Volontari delle parrocchie e delle agenzie:** I volontari dovrebbero ricevere una sessione introduttiva sulla protezione dei Minori, che è simile a quella per il nuovo personale, ma non deve essere così ampia, secondo la natura del loro ruolo di Volontari.
- **Formazione di aggiornamento per i Volontari delle parrocchie e delle agenzie:** I Volontari devono essere invitati a partecipare alle sessioni di aggiornamento del personale.
- **Integrazione per gli appaltatori:** secondo il loro ruolo (cioè non per gli appaltatori che non avranno contatti con i Minori), una sintesi delle questioni riguardanti la protezione dei Minori, con particolare attenzione alle norme per un contatto appropriato con i Minori, deve essere fornita agli appaltatori in parallelo alla integrazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
- **Informazioni per i Minori:** Ai Minori che sono coinvolti in attività presso le parrocchie e le agenzie si devono spiegare le norme per partecipare a tali attività e a chi devono rivolgersi se sono preoccupati per la loro sicurezza o per la sicurezza di un altro Minore. Questo deve includere anche le norme per il contatto tra Minori e fornire ai

Minori l'opportunità di esprimere le loro opinioni sul mantenimento della loro sicurezza e del loro benessere.

L'Arcivescovo, il Vicario Generale, le persone impiegate nell'Ufficio di Protezione, i Parroci e i Responsabili delle Agenzie parteciperanno anch'essi a corsi di aggiornamento.

### **11.2 Assistenza**

In qualsiasi momento si può chiedere all'Ufficio di Protezione consiglio e assistenza per la protezione dei Minori. Se opportuno, si possono chiedere ulteriori consigli all'Arcidiocesi e, se del caso, al Consiglio Generale dell'Arcidiocesi.

## **12 Registrazione e condivisione dei registri**

La Legge di Garanzia per l'infanzia di 2019 (NSW) y la Legge sulla Protezione dei Minori richiedono entrambi la tenuta di alcuni registri concernenti la tutela dei Minori, in modo che l'Ufficio del Garante per l'infanzia del NSW possa compiere controlli e verifiche. Inoltre, la Legge di Garanzia per l'infanzia del 2019 del NSW e la *Legge del 1998 sui Minori e i Giovani (Assistenza e Protezione)* del NSW contengono meccanismi per la condivisione di alcuni documenti tra agenzie governative e non governative.

L'Arcidiocesi richiede inoltre che le parrocchie e le agenzie tengano registri dettagliati e aggiornati relativi alla protezione dell'infanzia e dei Minori, in modo da poter rispondere a qualsiasi domanda o indagine futura sulla protezione dei Minori. L'arcidiocesi richiede che tali documenti siano completi e accurati e che siano conservati in modo permanente.

In circostanze in cui un Denunciante che sia oggetto di documenti conservati dall'Arcidiocesi, dalle sue parrocchie o dalle sue agenzie, richieda l'accesso a tali documenti, dovrà avere pieno accesso a tali documenti. Le persone accusate di qualsiasi reato di abuso su Minori o le persone che sono altrimenti oggetto di indagine da parte di un'autorità statale esterna o dell'Arcidiocesi (sia che si tratti di un'indagine esterna o interna), non avranno immediato accesso ai documenti che le riguardano. L'Arcidiocesi e le agenzie tratteranno altrimenti i dati personali in conformità con l'Informativa sulla privacy dell'Arcidiocesi presso <https://www.sydneycatholic.org/terms-and-conditions/#privacy>

I protocolli e le procedure dettagliate dell'Arcidiocesi a proposito della conservazione e alla condivisione dei documenti per la protezione dei Minori sono:

- *Protocollo: Conservazione e Condivisione dei documenti per la Protezione dei Minori*
- *Scheda informativa: Conservazione e Condivisione dei documenti per la Protezione dei Minori*

## **13 Altri materiali per la protezione dei minori**

Oltre a quelli elencati nella presente Politica, l'Arcidiocesi dispone anche dei seguenti protocolli e procedure per la tutela dei minori, per fornire indicazioni su comportamenti appropriati e inappropriati nei confronti dei Minori:

- *Scheda informativa: Comportamenti da incoraggiare ed da evitare*
- *Protocollo: Uso dei media sociali e della tecnologia per comunicare con i Minori*
- *Scheda informativa: Uso dei media sociali e della tecnologia per comunicare con i Minori*
- *Scheda informativa sul bullismo in linea*
- *Protocollo: Uso di alcol, tabacco e altre droghe*
- *Scheda informativa: Uso di alcol, tabacco e altre droghe*

#### **14 Revisione della Politica**

L'Arcidiocesi riesaminerà regolarmente la Politica e il Codice di Condotta per determinare se eventuali modifiche possano essere necessarie per migliorare la protezione dei Minori. Prenderà in considerazione le opinioni dei minori nel migliorare e sviluppare questa politica e i suoi materiali per la protezione dei minori.

Eventuali revisioni della Politica saranno rese disponibili sul sito web dell'Arcidiocesi, nella pagina dell'Ufficio di Protezione.